



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N 222 del 30 Dicembre 2020

LEGGI REGIONALI 30 DICEMBRE 2020, NN. 42 - 43 - 44 E 45

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 30.12.2020, N. 42

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante dalle prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A.4

LEGGE REGIONALE 30.12.2020, N. 43

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati nell'ambito del progetto Archeo.s per l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)8

LEGGE REGIONALE 30.12.2020, N. 44

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Pagamento a favore di TIM S.p.A. – Numeri Verdi di Protezione Civile.12

LEGGE REGIONALE 30.12.2020, N. 45

Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti.16

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

*Il Presidente della Regione***ATTO DI PROMULGAZIONE N. 42**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/5 del 21.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA****LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020 N. 42**

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante dalle prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 30/12/2020 12:11:02

1

*Consiglio regionale*

Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante dalle prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A.

Art. 1

(Riconoscimento del debito fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42) e successive modifiche e integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti dall'acquisizione di servizi dalla soc. in house Abruzzo Engineering S.p.A. in assenza di preventivi impegni di spesa per un valore complessivo di euro 219.690,95.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 219.690,95, sulle risorse allocate nel capitolo di spesa 291410, Missione 09, Programma 08, Titolo 1 del bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020, "Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale" a valere sulla reiscrizione disposta con D.G.R. n. 185/2020.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/5 del 21.12.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 30/12/2020 12:11:29

VT/cm

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 22/12/2020 14:58

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA





Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 41/5 DEL 21 DICEMBRE 2020 "Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) derivante dalle prestazioni rese da Abruzzo Engineering S.p.A." (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/mem leggiv new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Valerio
Taddei

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.12.29
11:55:30 +01'00'



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 43

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/6 del 21.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020 N. 43

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati nell'ambito del progetto Archeo.s per l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:30/12/2020 12:11:49

1

*Consiglio regionale*

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati nell'ambito del progetto Archeo.s per l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii., è riconosciuto il debito fuori bilancio maturato nell'ambito del progetto Archeo.s per l'importo complessivo di euro 10.941,44, di cui euro 9.380,33 nei confronti del Teatro Pubblico Pugliese e per la restante somma pari a euro 1.561,11 nei confronti della Autorità di Gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera – IPA ADRIATIC.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati in euro 10.941,44, trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate nella Missione 20, Programma 03, Titolo 1, cap. 321002 recante "Spese per debiti fuori bilancio arretrati", del bilancio regionale 2020-2022, esercizio finanziario 2020.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/6 del 21.12.2020, ha approvato la presente legge.

VT/cm

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:30/12/2020 12:12:24

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 22/12/2020 15:02

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA





Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 41/6 DEL 21 DICEMBRE 2020 "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati nell'ambito del progetto Archeo.s per l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura

- dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

**Valerio
Taddei** Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.12.29
11:35:26 +01'00'



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 44

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 41/7 del 21.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020 N. 44

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Pagamento a favore di TIM S.p.A. – Numeri Verdi di Protezione Civile

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:30/12/2020 12:12:55

1

*Consiglio regionale*

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Pagamento a favore di TIM S.p.A. – Numeri Verdi di Protezione Civile

Art. 1

(Riconoscimento del debito fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio della Regione Abruzzo derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 4.058,56 relativo alla liquidazione e al pagamento alla TIM S.p.A. quale credito vantato per la fornitura di telefonia fissa al Dipartimento DPC, nello specifico alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, per gli anni 2015-2016-2017-2018.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'articolo 1 trovano copertura, per l'importo di euro 4.058,56 nelle risorse allocate nella Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Capitolo 11433, art. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, esercizio 2020.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 41/7 del 21.12.2020, ha approvato la presente legge.

VT/cm

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 30/12/2020 12:13:16

IL PRESIDENTE



Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 22/12/2020 15:04

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON VERBALE N. 41/7 DEL 21 DICEMBRE 2020 "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Pagamento a favore di TIM S.p.A. – Numeri Verdi di Protezione Civile" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/mem_i Leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Valerio
Taddei

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.12.29
11:36:33 +01'00'



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 45

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 39/3 del 1.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2020 N. 45

Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 30/12/2020 12:18:59



Consiglio regionale

Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti

Art. 1

(Ambito di applicazione, obiettivi e finalità)

1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, attua la decisione 20 novembre 2013, n. 1386/2013/UE (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»), che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata a far rientrare gli stessi nel ciclo produttivo, consentendo un risparmio di nuove risorse.
2. La Regione opera per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo;
 - e) smaltimento.
3. La Regione, in conformità alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), assume il principio dell'economia circolare e promuove una gestione sostenibile dei rifiuti, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno, tramite l'eliminazione degli sprechi e la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando nell'ordine, la prevenzione e riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, le attività di riciclaggio dei rifiuti e riducendo gradualmente il loro smaltimento, secondo gli indirizzi delle nuove direttive europee in materia di economia circolare.
4. La Regione, con la presente legge, sostiene azioni dirette alla riduzione della produzione e al recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio, ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti obiettivi minimi:
 - a) un quantitativo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato, inferiore ai 130 chilogrammi per abitante anno;
 - b) un quantitativo di rifiuti residui avviati a smaltimento finale in discarica, inferiore ai 100 chilogrammi per abitante anno.
5. La pianificazione regionale, in relazione alla programmazione impiantistica ed alla gestione dei flussi, prevede in particolare i seguenti obiettivi minimi al 2022:

- a) la contrazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani pari al -15% rispetto al dato registrato nel 2014;
 - b) la raccolta differenziata al 70%;
 - c) l'avvio effettivo al riciclaggio di almeno il 90% dei rifiuti di cui alla lettera b).
6. La Regione promuove l'utilizzo di strumenti economici ed etici, in particolare sistemi di "tariffazione puntuale", bilanci ambientali, strumenti di certificazione ambientale degli operatori pubblici e privati, nonché dei sistemi di qualità, per contribuire ad un uso efficiente delle risorse e ad un elevato livello di protezione dell'ambiente.
 7. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali sono adeguati al fine di prevedere premialità per le imprese che innovino cicli produttivi e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti.
 8. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
 9. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, sono promosse, con appositi provvedimenti attuativi, le seguenti prioritarie azioni:
 - a) promuovere e favorire azioni innovative e progetti finalizzati alla prevenzione, alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed alla loro preparazione al riutilizzo;
 - b) favorire i progetti di riparazione e riuso di beni a fine vita, anche attraverso la diffusione sul territorio di Centri di Raccolta in sinergia con i Centri del Riuso, promuovendo per la loro gestione il ruolo del volontariato e della cooperazione sociale; a tal fine la Regione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite linee guida;
 - c) favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco nella filiera alimentare a partire dalla fase di produzione e commercializzazione del prodotto, di donazione degli alimenti e altre forme di redistribuzione per il consumo umano ed animale, dando priorità all'utilizzo umano rispetto a mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti alimentari, in collaborazione con le associazioni e gli enti locali e per la diffusione di buone pratiche;
 - d) mirare a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino per prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento dell'ecosistema marino, nonché nei laghi e nei fiumi e sensibilizzare la collettività;
 - e) promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili, biodegradabili e compostabili, nei servizi di refezione pubblica;
 - f) favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e miglioramento della qualità delle frazioni raccolte separatamente, come le raccolte domiciliari "porta a porta" o sistemi equipollenti;
 - g) garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero previsti per la gestione degli imballaggi, anche attraverso la sperimentazione di "sistemi di restituzione" di alcune tipologie di imballaggi ad uso alimentare, come pure il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa per la gestione di particolari categorie di rifiuti;
 - h) promuovere lo sviluppo dell'impiantistica per la prevenzione, riduzione della produzione, il riuso, il massimo recupero di materia, anche dai rifiuti residuali ed altre forme di recupero innovativo dei rifiuti; al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono sottoposti a selezione o cernita;

- i) ridurre progressivamente il conferimento finale in discarica, prevedendo il progressivo divieto di depositare in discarica rifiuti biologicamente non stabilizzati e derivanti dalle raccolte differenziate, privilegiare per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti, classificandolo come operazione R10 ai sensi dell'Allegato C alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;
- j) garantire a scala di bacino regionale, disponibilità impiantistica pubblica per il trattamento delle matrici organiche da raccolta differenziata, considerata la strategicità della corretta gestione della frazione organica anche nella lotta contro il depauperamento della fertilità organica dei suoli, con particolare attenzione alla filiera corta (cd. "km zero");
- k) ottimizzare, a scala di bacino regionale, l'utilizzo dell'impiantistica di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo puntando, entro il 2021, alla sostanziale autosufficienza regionale nel rispetto del principio di prossimità;
- l) promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte la produzione dei beni non riciclabili e massimizzare il recupero di materia dagli stessi;
- m) promuovere l'attuazione e lo sviluppo del progetto denominato "Filieri virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità" per l'avvio delle Raccolta Differenziata di Qualità (RDQ) e delle Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R) quali misure di prevenzione operate "a monte" per la progressiva riduzione, fino all'azzeramento della produzione di rifiuti urbani ed assimilati e lo sviluppo di una economia circolare ideale sistemica;
- n) dare priorità al principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti gestori delle fasi di raccolta/recupero e soggetti gestori della fase di smaltimento dei rifiuti;
- o) incentivare, anche con meccanismi economici, i Comuni che raggiungono i migliori risultati di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani ed assimilati non inviati a riciclaggio;
- p) promuovere una corretta e qualitativa gestione delle frazioni organiche, diffondendo il compostaggio di prossimità, l'autocompostaggio, il compostaggio locale e di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse, emanando apposite linee guida e promuovendo accordi volontari con le comunità e le associazioni interessate;
- q) promuovere l'innovazione tecnologica nella gestione del ciclo delle frazioni organiche, in particolare ai fini della produzione e reimmissione in rete del biometano prodotto e commercializzato quale carburante per autotrazione;
- r) promuovere l'applicazione di sistemi di eco-fiscalità premianti le buone pratiche ambientali ed in particolare la "tariffa puntuale", demandando ai comuni la sua applicazione all'interno di criteri prestabiliti, come strumento finalizzato prioritariamente al contenimento ed alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti, al potenziamento del riciclo tramite il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate e prevedendo anche meccanismi incentivanti;
- s) utilizzare la maggior parte delle risorse disponibili con priorità per la bonifica dei siti inquinati, per la riduzione della produzione dei rifiuti, per gli investimenti nella filiera del riuso e riciclo, per progetti di riconversione da raccolta stradale a raccolta

- domiciliare delle raccolte differenziate con tariffa puntuale, in modo da abbattere i costi di avvio del nuovo sistema;
- t) sviluppare e supportare campagne di informazione ed educazione per sensibilizzare la comunità regionale alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti ed al fenomeno della dispersione dei rifiuti;
 - u) Definire, per garantire la tutela della salute e del territorio, distanze minime e fasce preventive minime dai centri abitati e dalle funzioni sensibili, come ad esempio asili nido, scuole, centri sportivi e di aggregazioni, distretti sanitari, ospedali e case di riposo, al di sotto delle quali la localizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti è esclusa a priori.
10. Al fine di adeguare la pianificazione regionale in materia di rifiuti alle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale avvia, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti), il procedimento di aggiornamento del vigente PRGR, da concludere entro il 31 dicembre 2021, assumendo quali indirizzi programmatici le azioni previste dal comma 9 ed in conformità alla normativa nazionale ed europea improntata ai principi dell'economia circolare e nelle more del recepimento del "Pacchetto Economia Circolare" della UE.

Art. 2

(Educazione al riciclo, al riuso ed alla riqualificazione del rifiuto)

1. La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 57, comma 2, lettera f), della l.r. 45/2007, si impegna nella promozione e diffusione dei concetti fondamentali dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti, all'interno degli istituti d'istruzione, di ogni ordine e grado, della Regione Abruzzo:
 - a) attraverso la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo;
 - b) sostenendo e coadiuvando le scuole nella programmazione di visite didattiche all'interno dei centri di riciclo e del riuso;
 - c) attraverso altre iniziative a sostegno della promozione di un'economia di tipo circolare.
2. La Regione Abruzzo invita tutti gli Istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata Mondiale del Riuso che si tiene il 18 marzo di ogni anno, a svolgere attività per sensibilizzare ed educare gli studenti al tema del riuso e del riciclo, a sostegno di un'economia di tipo circolare.

Art. 3

(Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare)

1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano:

- a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca e volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati;
 - b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede in Regione;
 - c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione;
 - d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione;
 - e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione;
 - f) le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione;
 - g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).
3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
 4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore regionale competente in materia di ambiente.
 5. Al fine di coordinare le attività volte a dare attuazione alle misure individuate nel PRGR e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente ed energia è istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati.
 6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare è convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale ovvero suo delegato competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.
 7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale.
 8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole realtà territoriali.

Art. 4

(Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso)

1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione ai principi dell'economia circolare, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla necessità di ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un "Programma per ridurre e superare l'uso delle plastiche monouso", sentite le associazioni e le parti sociali interessate, che preveda:
 - a) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso in tutte le realtà pubbliche con manufatti riutilizzabili. Ove sussistano comprovate ragioni tecniche o igienico-sanitarie tali da impedire l'impiego di manufatti riutilizzabili, le realtà pubbliche procederanno con l'impiego di manufatti riciclabili e compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002, da conferirsi con la frazione organica mediante raccolta differenziata;
 - b) la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso nella somministrazione di cibi e bevande con manufatti riutilizzabili, ogni volta che è previsto il consumo al tavolo con servizio o in modalità self-service, limitando l'utilizzo di manufatti compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002 ai soli prodotti da asporto;
 - c) un sistema di premi e incentivi per tutte le realtà pubbliche e private che sostituiranno il monouso con oggetti riciclabili e riutilizzabili e per promuovere la vendita di prodotti sfusi negli esercizi commerciali e meccanismi di vuoto a rendere;
 - d) un progetto speciale di raccolta delle plastiche abbandonate nell'ambiente per limitare l'inquinamento, oltre che dei fiumi e degli spazi pubblici, anche del mare, con un accordo di filiera specifico per le associazioni dei pescatori e degli acquacoltori prevedendo interventi di sostegno alla progettazione di nuovi prodotti che rispondano alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio nei settori della pesca, agricolo, agroalimentare e della miticoltura;
 - e) azioni di sostegno, nell'ambito dei programmi regionali di settore, alla riconversione industriale dei processi e dei prodotti nell'ottica dell'economia circolare, anche attraverso progetti di ricerca e sperimentali che portino verso soluzioni eco-compatibili in sostituzione delle attuali plastiche o all'utilizzo di plastiche riutilizzabili;
 - f) la realizzazione di un portale della prevenzione sul sito web istituzionale per raccogliere e divulgare le iniziative realizzate sul territorio per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali.
2. Nelle more dell'approvazione del programma di cui al comma 1 ed in conformità alle previsioni contenute nel PRGR vigente, sono disciplinate le modalità di utilizzo di prodotti di plastica monouso al fine di ridurre la produzione dei medesimi, favorire uno sviluppo sostenibile e diffondere una educazione ambientale e sociale.
3. Nelle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, fatto salvo l'utilizzo di materiali alternativi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, in plastica monouso.
4. Nei parchi, nelle aree naturali protette, in prossimità delle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi o altri specchi d'acqua, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, fatto salvo l'utilizzo di materiali alternativi, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di

- cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, in plastica monouso.
5. Negli uffici pubblici del territorio regionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, nelle Università e negli istituti universitari e di ricerca, ivi comprese le Accademie ed i Conservatori, nonché nelle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, fatto salvo l'utilizzo di materiali alternativi, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannuce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, in plastica monouso.
 6. La Giunta regionale, in relazione ai divieti di cui ai commi 3, 4 e 5, al fine di consentire l'applicazione dei divieti per una maggior salvaguardia dell'ambiente, promuove appositi accordi volontari tra i soggetti interessati ed emana nuove linee guida per uniformare le procedure attuative da parte dei soggetti interessati, anche aggiornando le disposizioni esistenti per gli eventi di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 2018, n. 355 (L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Linee guida regionali per l'organizzazione di "Ecofeste". Marchio regionale delle "Ecofeste". Approvazione) e prevedendo eventuali contributi ai Comuni per l'acquisto ed utilizzo di materiali alternativi biodegradabili e compostabili in iniziative pubbliche organizzate in collaborazione con la Regione.
 7. L'inosservanza dei divieti di cui ai commi 3 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro;
 8. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 4 è punita:
 - a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro per l'inosservanza dei divieti, nei parchi e nelle aree naturali protette, in prossimità delle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi o altri specchi d'acqua;
 - b) con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), per l'inosservanza dei divieti nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo.
 9. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 e l'applicazione delle relative sanzioni, le amministrazioni comunali e/o gli enti interessati dall'attuazione delle presenti disposizioni, ciascuno per le proprie competenze, individuano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza e alla contestazione delle violazioni.
 10. I proventi derivanti dalle irrogazioni delle sanzioni sono introitati dai comuni medesimi che li destinano prioritariamente all'acquisto di prodotti monouso biodegradabili e compostabili ai sensi delle norme UNI EN 13432:2002, al miglioramento dei servizi ambientali ed alle attività di informazione ed educazione.

Art. 5

(Disposizioni transitorie nelle more dell'applicazione delle restrizioni all'uso di prodotti monouso in plastica)

1. Il divieto di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, è applicato previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il divieto di cui all'articolo 4, comma 4, è applicato previo esaurimento delle scorte di magazzino, comunque entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8

3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 4, ferma restando l'adozione degli atti di adeguamento alle stesse, comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Modalità di utilizzo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica)

1. È vietato fumare nei tratti di arenile del litorale regionale, qualora non siano disponibili specifici contenitori, appositamente forniti o procurati a titolo personale, per la raccolta dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica.
2. La Giunta regionale, al fine di consentire l'applicazione del divieto per una maggior salvaguardia dell'ambiente, può promuovere accordi volontari tra i soggetti interessati ed emanare apposite direttive e linee guida per l'organizzazione di servizi di raccolta dedicati.

Art. 7

(Filieri virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità)

1. La Regione Abruzzo promuove la diffusione e lo sviluppo del progetto denominato le "Filieri virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità" che, per quanto riguarda una migliore gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, prescrive l'avvio delle Raccolte Differenziate di Qualità (RDQ) e delle Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R), secondo i principi dell'articolo 42 della Costituzione, dell'articolo 832 del codice civile nonché, quale misura di prevenzione operata "a monte", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/06 ed ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2014, n. 405 (d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e s.m.i. - l.r. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Progetto Le Filieri Virtuose - Asset Energia ed Eco-Sostenibilità - Presa d'atto e condivisione contenuti).
2. Per realizzare le azioni e gli interventi di cui al comma 1 che interessano sostanze, materie e prodotti (oggetti) riciclabili, o riutilizzabili per riqualificazione, non pericolosi derivanti solo da beni di scarto post-consumo o di lavorazione di cui il legittimo ed esclusivo proprietario non si disfa, non intende disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi ma seguono, perché non rifiutati attraverso conferimento al servizio pubblico RD o per abbandono nell'ambiente, nuovi procedimenti di alta selezione di qualità omogenea operati a monte dallo stesso per la loro valorizzazione e vendita come materie vergini, la Regione promuove e sostiene accordi volontari tra Comitati di cittadini interessati quali formazioni sociali operanti autonomamente in forma di sussidiarietà ed i rispettivi Comuni di pertinenza, coinvolgendo anche Consorzi Intercomunali e loro Spa, operatori pubblici e privati del settore, l'ANCI.
3. I Comuni che, a seguito della libera costituzione di un comitato locale di cittadini attuatori, sperimentano l'avvio delle attività e gli interventi previsti dal progetto "Filieri virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità" attraverso la sottoscrizione di accordi volontari di cui al comma 2, devono assicurare con propri regolamenti il riconoscimento e l'applicazione alle utenze interessate, domestiche e non, delle agevolazioni fiscali conformemente al principio «chi inquina paga» ovvero «chi meno inquina, meno paga» commisurate alla percentuale di rifiuti non prodotti quale "parte variabile" nell'ambito di

- un iniziale quadro di compatibilità gestionale degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e dell'articolo 1, comma 659 lettera e-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, Legge di stabilità 2014).
4. A sostegno delle suddette autonome attività virtuose su base sussidiaria delle libere formazioni sociali regionali, già in essere e future, attuatori dello sviluppo del progetto e dell'applicazione del presente articolo, saranno emanate direttive regionali formalizzando, attraverso specifico accordo tra Regione e Associazione proponente, il riconoscimento di quanto già prescritto dallo stesso progetto e dai documenti attuativi e disciplinari ad esso correlati. Tutte le attività sopra descritte non contemplano alcun costo a carico degli enti locali e della Regione. I suddetti procedimenti nonché tutti i coordinamenti previsti saranno avviati a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 36/2013 e s.m.i.)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"), è sostituito dal seguente:
"2. Il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all'articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-provinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006."
2. All'articolo 6 della l.r. 36/2013 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. L'effettiva organizzazione ed operatività dell'articolazione organica di AGIR, definita dalla nomina del Direttore Generale e del Revisore Legale, dovrà essere compiuta entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma ed è comunicata dal Presidente dell'Assemblea ai Comuni e al Presidente del Consiglio Direttivo, alle Prefetture, al Presidente della Regione ed ai Presidenti delle Province. Trascorso il termine dei centocinquanta giorni, la Regione nomina un commissario ad acta che entro sessanta giorni dalla sua nomina con il supporto del servizio gestione rifiuti regionale provvede a rendere operativa l'AGIR."
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 36/2013, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e un vicepresidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso".
4. All'articolo 11 della L.R. 36/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e un vice presidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso";
 - b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. In caso di assenza o decadenza contemporanea del presidente e del vice presidente del Consiglio direttivo, le relative competenze, nelle more del reintegro degli stessi da parte dell'assemblea dei sindaci, sono svolte dal componente del Consiglio direttivo che rappresenta il comune con il maggiore numero di abitanti."
5. All'articolo 17 della l.r. 36/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti forniscono ad AGIR una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto. Forniscono altresì, entro trenta giorni dalla richiesta di AGIR, i dati di tipo tecnico ed economico. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, è applicata, da parte di AGIR, la sanzione per la mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 45/2007 e s.m.i.
4-ter. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 .";
- b) al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.";
- c) al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo la comunicazione di cui al all'articolo 6, comma 4-bis, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Restano salve le procedure di affidamento del servizio da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato pubblicato dall'Ente almeno sessanta giorni prima della suddetta comunicazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.".

Art. 9

(Provvedimenti urgenti per la salvaguardia della programmazione regionale delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018)

1. Nelle more dell'aggiornamento del PRGR alla normativa nazionale ed europea in materia di economia circolare, le volumetrie degli impianti pubblici di smaltimento previsti dal vigente PRGR, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018 (D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. -art. 199, co. 8 -L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co. 1 -DGR n. 226 del 12/04/2016 -DGR n. 440 dell'11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento), che, a seguito della valutazione puntuale dei criteri di localizzazione di cui al Capitolo 17 dell'Allegato "Relazione di Piano" della stessa, non risultano effettivamente realizzabili o hanno perso la titolarità pubblica, sono individuate dal servizio regionale competente con apposita relazione tecnica e, nei limiti complessivi delle volumetrie interessate previste dal PRGR, possono essere ri-programmate in aree alternative in cui sono in esercizio gli impianti pubblici di smaltimento, secondo oggettive e rilevate esigenze territoriali.
2. Possono essere, altresì, ri-programmate anche le potenzialità di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, del sistema pubblico dedicato, secondo oggettive e rilevate esigenze territoriali, comunque nell'ambito delle potenzialità complessive previste dal PRGR, individuate dal servizio regionale competente con apposita relazione tecnica.

3. La ri-programmazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce una modifica non sostanziale della pianificazione pubblica esistente, già assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 ed è approvata con provvedimento amministrativo dal Consiglio regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 45/2007 in materia di promozione delle azioni di prevenzione, riduzione, riuso, recupero e riciclaggio)

1. La riduzione della quantità di rifiuti non avviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 45/2007, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
 - "d-bis) Bene Di Scarto Post-Consumo o Lavorazione (BS/PC - BS/PL): definizione di sostanze, materie, prodotti (oggetti) post-consumo o di lavorazione, riciclabili, o riutilizzabili per riqualificazione, non classificati pericolosi, di esclusiva proprietà e beneficio del proprietario quale primo acquirente detentore del bene (utenza domestica e non) del quale non si disfa, o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi; il bene di scarto post-consumo o lavorazione non è definibile aprioristicamente quale rifiuto perché bene di proprietà non rifiutato né, di conseguenza, assoggettabile alle specifiche norme di riferimento poiché suscettibile di attività di prevenzione e valorizzazione, sempre ad opera dello stesso proprietario, quali "misure preventive" che ne escludono a priori l'avvio a rifiuto;
 - d-ter) Raccolta Differenziata di Qualità (RDQ): attività specifica di "prevenzione", quale misura differente dalla Raccolta Differenziata di rifiuti, ai fini di una selezione preventiva di alta qualità dei beni di scarto post-consumo o lavorazione, in modalità omogenea, operata "a monte" dallo stesso proprietario (o chi per esso formalmente autorizzato) detentore esclusivo degli stessi; solo attraverso l'RDQ e nelle modalità prescritte vengono prodotte le Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R) e, pertanto, viene esclusa qualsiasi altra modalità non formalmente autorizzata;
 - d-quater) Materia Prima Seconda Omogenea Rigenerativa (MPSO-R): definizione di sostanze, materie, prodotti (oggetti) derivanti solo da beni di scarto post-consumo o di lavorazione selezionati di qualità (RDQ) in modalità omogenea "a monte" dallo stesso proprietario (originario acquirente) quale detentore, che li valorizza al fine della loro vendita. Non presentano impurità e sono paritetici per qualità e valore commerciale alle materie vergini. Possono essere venduti solo dal suddetto proprietario al fine del loro riciclo diretto senza ulteriori trattamenti selettivi e sostanziali oltre quelli già effettuati dallo stesso, escludendo pertanto intermediazioni se non formalmente autorizzate e nelle modalità prescritte. Le MPSO-R selezionate di qualità attraverso l'RDQ non sono considerati rifiuti né sono assoggettabili alle norme specifiche per il mancato atto di rifiuto, da parte del proprietario quale detentore, nel disfarsi dei suddetti beni attraverso o conferimento al servizio di gestione e smaltimento rifiuti (sia esso pubblico che privato, formalmente autorizzati), o per abbandono nell'ambiente. Rientrano nella suddetta categoria di MPSO-R anche:
 - 1) il compost ammendante di qualità di tipo verde o misto derivante da trattamento

- celere aerobico individuale;
- 2) il pacciame di qualità sempre di tipo verde o misto derivante da trattamento individuale e trasformazione celere di biomassa organica attraverso disidratazione e/o essiccazione forzata;
 - 3) le confezioni in vetro non danneggiate, pronte al riuso e commercializzazione;
 - 4) elementi di arredo o oggetti d'uso comune opportunamente riqualificati al fine di un loro riuso e commercializzazione."
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 45/2007 è abrogata.
 4. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 45/2007 è abrogato.
 5. Dopo l'articolo 22 bis della l.r. 45/2007 è inserito il seguente:

"Art. 22 ter

(Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici)

1. In attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), la Regione promuove accordi volontari e incentiva economicamente, e mediante le risorse di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2016, n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari), la riduzione degli sprechi; valorizza e promuove, in particolare:
 - a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
 - b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite dai soggetti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 166/2016, a fini di solidarietà sociale, dove si possano reperire gratuitamente generi di prima necessità;
 - c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali;
 - d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
 - e) il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione;
 - f) il recupero di farmaci e beni di parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e delle parafarmacie."
6. Al comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 45/2007 dopo la parola "compatibile" sono aggiunte le seguenti: ", come operazioni di recupero R10 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006".
7. Il comma 7 dell'articolo 45 della l.r. 45/2007 è abrogato.
8. I comuni nell'organizzazione dei seguenti servizi di raccolta differenziata di frazioni di rifiuti riciclabili e/o compostabili, in coerenza con il principio europeo "chi inquina paga" ovvero "chi meno inquina meno paga", riconoscono, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, agevolazioni fiscali a partire da un minimo del 10 per cento di quanto dovuto dalle rispettive utenze, domestiche e non domestiche, oppure - per quanto previsto all'articolo 7, comma 3, - commisurate alla percentuale di rifiuti non prodotti quale "parte variabile", ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l'elaborazione

- del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), dell'articolo 1, comma 659, lettera e-bis) e dell'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) per:
- a) auto-compostaggio individuale (domestico e non), riconoscendo il massimo incentivo di legge all'uso di processo aerobico celere (articolo 183 comma 1 lettera e), articolo 208 comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - b) compostaggio di comunità e locale (d.lgs. 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera qq-bis) – decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)).
9. L'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 8 è criterio preferenziale per l'assegnazione di finanziamenti regionali agli Enti interessati.
 10. La Giunta regionale promuove i Centri del Riuso, strutture dove portare i beni di cui il possessore non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro reimpiego, interconnesso o integrato funzionalmente con un Centro di Raccolta di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche).
 11. I comuni disciplinano il funzionamento dei Centri del Riuso, le relative modalità di accesso, le modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti. A tal fine la Giunta regionale aggiorna, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, le direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 66 (Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso).
 12. La Giunta regionale, nell'ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi del decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, di adozione del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)", promuove l'acquisto e l'utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica. A tal fine emana apposite direttive per definire azioni, interventi ed incentivi.
 13. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni per la realizzazione di un portale della prevenzione sul sito istituzionale, per raccogliere e divulgare le iniziative realizzate sul territorio per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali.
 14. La Giunta regionale emana direttive applicative dell'articolo 6, comma 9 della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, al fine di razionalizzare ed evitare duplicazioni di procedimenti, come disposto dall'articolo 7-bis del d.lgs. 152/2006, inerenti varianti non sostanziali ai sensi dell'articolo 45, comma 10 della l.r. 45/2007, di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che siano stati già assoggettati, con giudizio positivo di valutazione ambientale, ai sensi degli Allegati III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'articolo 6

del decreto. Le direttive applicative, proposte dai servizi regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni, sono esaminate dal CCR-VIA che rilascia un parere alle previste casistiche delle varianti non sostanziali, preliminare all'approvazione delle stesse da parte dell'esecutivo regionale.

Art. 11

(Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 17/2006)

1. L'articolo 15 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Fondo ambientale)

1. Il gettito del tributo è iscritto nel capitolo 11690 (Tipologia 101, categoria 59, titolo 1) denominato: "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - art. 3, comma 24, legge 549/1995 e s.m.i.", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
2. Per le finalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), articolo 3, comma 27 e per gli altri interventi previsti e disciplinati dalla l.r. 45/2007, articolo 57, comma 2, il tributo è dovuto alla Regione ed affluisce in un apposito fondo, destinato per una quota, pari al 30 per cento del gettito per gli anni 2020, 2021 e 2022, a favorire la realizzazione degli interventi di cui alla l.r. 45/2007, articolo 57, comma 2.
3. L'impiego della quota regionale del gettito del tributo di cui al comma 2, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, articolo 3, comma 27, sulla base dei criteri generali impartiti dall'articolo 3, comma 30 della stessa legge ed è iscritto sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
 - a) Capitolo 292210 - Missione 09, Programma 08, Titolo 2 ridenominato: "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale";
 - b) Capitolo 291410 - Missione 09, Programma 08, Titolo 1 denominato "Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale".
4. Gli stanziamenti di cui al capitolo 292210 - Missione 09, Programma 08, Titolo 2 e al capitolo 291410 - Missione 09, Programma 08, Titolo 1, sono determinati ed iscritti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, ed impegnati previo accertamento della relativa entrata.
5. La quota del 10 per cento del gettito, al netto della quota di cui al comma 2, è destinata ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di

- interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
6. Per le finalità di cui al comma 5, si provvede mediante lo stanziamento, iscritto sul capitolo 291531/2 (Missione 09, Programma 08, Titolo 1), che assume la seguente ridenominazione "Quota 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549" da destinare alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale territori comunali con presenza di impianti rifiuti – art. 3, comma 27 della L. 28.12.1995, n. 549 e s.m.i."
 7. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del capitolo 291531/2 è determinato ed iscritto, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed impegnato previo accertamento della relativa entrata.
 8. Il gettito destinato ai comuni di cui al comma 5, è distribuito secondo i seguenti criteri generali:
 - a) caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati;
 - b) superficie dei comuni interessati;
 - c) popolazione residente nell'area interessata;
 - d) sistema di viabilità asservita.
 9. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione puntuale dei criteri di cui ai commi 5 e 8, emana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposite direttive regionali.
 10. Il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 5, comma 7, ai sensi del d.lgs. 152/2006, articolo 205, affluisce in un apposito fondo regionale nell'ambito della Tipologia 101, categoria 59, titolo 1, nel capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
 11. Al finanziamento per l'attuazione delle attività di cui al comma 10 si provvede mediante l'istituzione nell'ambito del bilancio regionale (Missione 09, Programma 08, Titolo 2) del capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Interventi di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivi alla produzione ed attività di informazione".
 12. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei nuovi capitoli di cui ai commi 10 e 11 sono determinati ed iscritti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed impegnati previo accertamento della relativa entrata."

16

Art. 12

(Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati)

1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità e l'urgenza di supportare i Comuni mediante finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente di siti censiti del territorio regionale ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 ed inseriti nell'anagrafe regionale di cui al vigente PRGR.
2. Il finanziamento concesso è restituito dal Comune beneficiario, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di erogazione del contributo, in dieci rate annuali senza interessi da versare presso la Tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno per alimentare il fondo di rotazione finalizzato a finanziare gli interventi di cui al presente articolo.
3. Le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al presente articolo sono determinate con apposito atto della Giunta regionale, per il tramite del competente Servizio Gestione Rifiuti.
4. Le restituzioni di cui al presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione ed iscrizione nell'ambito della tipologia 200, categoria 01, titolo 5 denominato: "Restituzioni crediti Comuni - Fondo di rotazione per siti inquinati".
5. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2021, con una dotazione iniziale di euro 200.000,00 la cui copertura è assicurata con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210, Missione 09, Programma 08, Titolo 2, anche attraverso l'utilizzo delle economie vincolate reiscritte ai sensi di legge sul medesimo capitolo di spesa.
6. Per gli esercizi, a valere dall'anno 2023 e successivi, la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è alimentata con risorse pari al 25% del gettito di cui al comma 1, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 15 della l.r. 17/2006, nonché dalle entrate derivanti dalle restituzioni di cui al comma 2 ed iscritte sul pertinente capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale, di cui al comma 4.

Art. 13

(Ulteriore destinazione del fondo regionale di rotazione)

1. Il fondo regionale di rotazione previsto dall'articolo 12 può essere utilizzato anche per il ripristino e recupero ambientale dei siti di cave dismesse, qualora si riscontri l'impossibilità del recupero delle somme predisposte dal soggetto interessato, atte alla procedura di ripristino ambientale della cava stessa, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 14

(Promozione della raccolta e riciclo di prodotti assorbenti per la persona - PaP)

1. I prodotti assorbenti per la persona (c.d. "PaP") contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal capitolo 17 della "Relazione di Piano" del vigente PRGR, relativo al Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

2. La Regione persegue l'obiettivo di riduzione dei rifiuti da collocare in discarica o in impianti di incenerimento, in particolare dei rifiuti biodegradabili, nonché di ogni altro materiale/prodotto che può essere avviato a riuso, riparazione, recupero, riciclo.
3. Ai fini del comma 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano misure per la diffusione di PaP lavabili e riutilizzabili ed organizzano efficaci sistemi di raccolta differenziata di PaP monouso, al fine di evitare l'avvio a smaltimento degli stessi in discarica.
4. Ai fini del comma 2, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione predispone un sistema di incentivi finalizzati a favorire l'utilizzo di PaP lavabili e riutilizzabili in luogo di quelli monouso, riconoscendo per ogni nuovo nato, al nucleo familiare residente entro i confini regionali, un bonus vincolato all'acquisto di un kit di PaP lavabili e riutilizzabili.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta emana direttive per:
 - a) favorire la diffusione di PaP lavabili e riutilizzabili e lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero/riciclo dei PaP monouso mediante efficienti sistemi organizzativi;
 - b) concedere contributi ai Comuni e/o loro Consorzi/Spa, finalizzati alla diffusione sul territorio regionale di PaP lavabili e riutilizzabili e della raccolta differenziata/riciclo dei PaP monouso;
 - c) prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
 - d) promuovere accordi volontari, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 45/2007, che sviluppino sinergie tra soggetti pubblici e privati, per organizzare campagne di sensibilizzazione, sviluppare la ricerca tecnologica nel settore e la realizzazione di un'impiantistica dedicata secondo le migliori tecniche disponibili.

Art. 15

(Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale)

1. Nelle more della definizione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, a partire dal 2020, delineata con apposite delibere della stessa, sono emanati criteri regionali per l'applicazione della tariffa puntuale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati).
2. La tariffazione puntuale costituisce uno strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare il riciclo delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.
3. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al riconoscimento dell'utenza attraverso il riconoscimento:
 - a) del singolo utente costituito da una famiglia o un'impresa;

- b) di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche; il gruppo limitato di utenti è al massimo commisurato alle dimensioni dell'edificio abitativo.
4. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, tramite una delle seguenti modalità riferite alla misurazione del rifiuto:
- a) con contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
 - b) mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria predefinita consegnati all'utente;
 - c) con la misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati all'utenza o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei contenitori utilizzati da più utenze;
 - d) con la misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta.
5. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l'applicazione della tariffa puntuale.
6. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata con le modalità di cui al comma 4.
7. Possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunità e locale, per agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-sanitarie, disposte dai regolamenti comunali.
8. La Regione, al fine di diffondere nel più breve tempo possibile l'applicazione da parte dei comuni della tariffa puntuale sul territorio regionale, fissa il termine di applicazione della stessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
9. La Giunta regionale emana linee guida per l'applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclo.

Art. 16

(Sostegno ai Comuni e ai Consorzi acquedottistici per la realizzazione di fontanelli erogatori di acqua alla spina)

1. La Regione Abruzzo, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, sostiene economicamente i Comuni e i Consorzi acquedottistici nella realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, quali fontanelli, per incentivare l'utilizzo di acqua e bevande alla spina.
2. Per il finanziamento del presente articolo, si rimanda ad apposito stanziamento in sede di redazione del Bilancio regionale.

Art. 17

(Abrogazione della l.r. 5/2018)

1. La legge regionale 23 gennaio 2018, n. 5 recante (Norme a sostegno dell'economia circolare – Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)), è abrogata.

19

Art. 18
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli anni 2020, 2021, e 2022, alle iniziative regionali in tema di economia circolare di cui alla presente legge, si provvede nei limiti delle risorse di cui alla Missione 09, Programma 08, Titolo 2, Capitolo di spesa 292210 "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale", del bilancio regionale 2020-2022, anche attraverso l'utilizzo delle economie vincolate reiscritte ai sensi di legge sul medesimo capitolo di spesa.
2. A decorrere dall'anno 2023, alle iniziative regionali in tema di economia circolare di cui alla presente legge, si provvede, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1, con:
 - a) la restante quota del gettito del tributo di cui all'articolo 15 della l.r. 17/2006, iscritta alla Missione 09, Programma 08, Titolo 2, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Azioni ed interventi di economia circolare" al netto delle quote di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 15 della l.r. 17/2006, nonché dell'articolo 12, comma 6 della presente legge;
 - b) le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 17/2006, come disciplinate dal comma 3 del medesimo articolo 15 della l.r. 17/2006;
 - c) le risorse derivanti da programmi nazionali e comunitari.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 39/3 dell'1.12.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE f.f.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:30/12/2020 12:19:32

AM/VT/ cm



Firmato digitalmente da:
Domenico Zaccardi Pettinari
Consigliere
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 23/12/2020 12:22
Seriale Certificato: 445806
Valido dal 03/03/2020 al 03/03/2023
TI Trust Technologies CA



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 39/3 DEL 1° DICEMBRE 2020
"Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 45
Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge e della programmazione regionale, si intende per:
 - a) Ambito Territoriale Ottimale (di seguito denominato: "ATO"): la circoscrizione territoriale, delimitata ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all'interno della quale devono essere conseguiti l'autonomia della gestione integrata dei rifiuti urbani e gli altri obiettivi individuati dal piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (di seguito denominato: "piano regionale");
 - b) Autorità d'Ambito (di seguito denominata: "AdA"): la struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ATO, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed a cui è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
 - c) Piano d'Ambito (di seguito denominato: "PdA"): il piano elaborato ed adottato dall'AdA, ai sensi degli articoli 201, comma 3 e 203, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per conseguire la gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;
 - d) bacino di gestione dei rifiuti urbani: il territorio asservito ad un impianto di smaltimento, trattamento o recupero dei rifiuti, individuato e delimitato dal PdA, coincidente con l'ATO o a diverse porzioni del territorio all'interno dell'ATO;
 - d-bis) Bene Di Scarto Post-Consumo o Lavorazione (BS/PC - BS/PL): definizione di sostanze, materie, prodotti (oggetti) post-consumo o di lavorazione, riciclabili, o riutilizzabili per riqualificazione, non classificati pericolosi, di esclusiva proprietà e beneficio del proprietario quale primo acquirente detentore del bene (utenza domestica e non) del quale non si disfa, o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi; il bene di scarto post-consumo o lavorazione non è definibile aprioristicamente quale rifiuto perché bene**

- di proprietà non rifiutato né, di conseguenza, assoggettabile alle specifiche norme di riferimento poiché suscettibile di attività di prevenzione e valorizzazione, sempre ad opera dello stesso proprietario, quali "misure preventive" che ne escludono a priori l'avvio a rifiuto;
- d-ter) Raccolta Differenziata di Qualità (RDQ): attività specifica di "prevenzione", quale misura differente dalla Raccolta Differenziata di rifiuti, ai fini di una selezione preventiva di alta qualità dei beni di scarto post-consumo o lavorazione, in modalità omogenea, operata "a monte" dallo stesso proprietario (o chi per esso formalmente autorizzato) detentore esclusivo degli stessi; solo attraverso l'RDQ e nelle modalità prescritte vengono prodotte le Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R) e, pertanto, viene esclusa qualsiasi altra modalità non formalmente autorizzata;
- d-quater) Materia Prima Seconda Omogenea Rigenerativa (MPSO-R): definizione di sostanze, materie, prodotti (oggetti) derivanti solo da beni di scarto post-consumo o di lavorazione selezionati di qualità (RDQ) in modalità omogenea "a monte" dallo stesso proprietario (originario acquirente) quale detentore, che li valorizza al fine della loro vendita. Non presentano impurità e sono paritetici per qualità e valore commerciale alle materie vergini. Possono essere venduti solo dal suddetto proprietario al fine del loro riciclo diretto senza ulteriori trattamenti selettivi e sostanziali oltre quelli già effettuati dallo stesso, escludendo pertanto intermediazioni se non formalmente autorizzate e nelle modalità prescritte. Le MPSO-R selezionate di qualità attraverso l'RDQ non sono considerati rifiuti né sono assoggettabili alle norme specifiche per il mancato atto di rifiuto, da parte del proprietario quale detentore, nel disfarsi dei suddetti beni attraverso o conferimento al servizio di gestione e smaltimento rifiuti (sia esso pubblico che privato, formalmente autorizzati), o per abbandono nell'ambiente. Rientrano nella suddetta categoria di MPSO-R anche:
- 1) il compost ammendante di qualità di tipo verde o misto derivante da trattamento celere aerobico individuale;
 - 2) il pacciame di qualità sempre di tipo verde o misto derivante da trattamento individuale e trasformazione celere di biomassa organica attraverso disidratazione e/o essiccazione forzata;
 - 3) le confezioni in vetro non danneggiate, pronte al riuso e commercializzazione;
 - 4) elementi di arredo o oggetti d'uso comune opportunamente riqualificati al fine di un loro riuso e commercializzazione.
- e) area di raccolta dei rifiuti urbani: il territorio, delimitato dal PdA, coincidente con il bacino o con i bacini di gestione di rifiuti urbani, all'interno di un ATO, nel quale sono predisposte e realizzate soluzioni organizzative idonee a gestire i servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo criteri unitari, omogenei e comuni;
 - f) punto di raccolta temporaneo: area di raccolta, individuata per effettuare singole campagne per il conferimento ed il ritiro di rifiuti, anche di origine agricola, della durata massima di tre giorni; l'area è individuata e predisposta secondo criteri e misure idonee a garantire che la campagna di raccolta si svolga senza creare rischi per la salute e per l'ambiente;
 - g) ecopunto: area non custodita, che non costituisce attività di stoccaggio, presso la quale sono posizionati più contenitori stradali per la raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani;
 - h) piattaforma ecologica: la struttura di livello locale a servizio di un bacino di utenza indicativamente variabile dai 30.000 ai 100.000 abitanti, localizzata in un'area delimitata e sorvegliata, presso la quale i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono conferiti per essere sottoposti ad operazioni di selezione, di cernita e ad altri trattamenti che li rendono idonei, sotto il profilo merceologico ed ambientale, ad essere riutilizzati, riciclati e recuperati;
 - i) centro di trasferta: la struttura localizzata in un'area delimitata e sorvegliata, che costituisce parte integrante del sistema di raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani, presso la quale i rifiuti sono sottoposti ad operazioni di carico, scarico e trasbordo da diversi mezzi di trasporto e possono essere sottoposti a deposito per il tempo strettamente necessario a prepararli per tali operazioni;
 - l) impianto: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi, costituito da una struttura fissa o da una struttura mobile ma assicurata al suolo durante la sua utilizzazione, dotata di una sua autonomia funzionale per l'esercizio di operazioni di smaltimento o di recupero di qualsiasi tipologia di rifiuti;
 - m) indici di efficienza: indicatori di qualità, identificati da una serie di parametri, riferiti a molteplici aspetti della gestione dei rifiuti.

Art. 13

(Sistema di gestione e di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ATO.
2. Gli ATO costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale del sistema di gestione integrata dei seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani;
 - b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, che usufruiscono del servizio pubblico;
 - c) [rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane];
 - d) rifiuti non pericolosi avviati a smaltimento, che a seguito di trattamento, non modificano la natura e composizione di rifiuti urbani indifferenziati.

3. La gestione dei rifiuti avviene secondo un ordine di priorit  stabilita in base alla migliore opzione ambientale e nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione tramite l'adozione di misure e strumenti nonche' lo svolgimento di attivita' prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventano rifiuto e che favoriscono modelli di produzione e consumo sostenibili, con l'obiettivo di garantire un impiego piu' razionale delle materie prime;
 - b) riduzione della quantita' e pericolosita' dei rifiuti tramite misure, strumenti e attivita', compreso l'autocompostaggio, finalizzati alla minimizzazione della produzione di rifiuti e della loro pericolosita';
 - c) preparazione per il riutilizzo tramite operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti per essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - d) riutilizzo tramite operazioni che consentono di reimpiegare prodotti o componenti che non sono rifiuti per le stesse finalita' per i quali erano stati concepiti;
 - e) riciclaggio e recupero dei rifiuti e tutte le altre operazioni il cui principale risultato e' quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, di ridurre i rifiuti avviati allo smaltimento, di trattare i rifiuti per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; a tal fine il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorit  rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia;
 - f) recupero di altro tipo, come il recupero di energia;
 - g) smaltimento finale in sicurezza, inteso come fase residuale del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 22

(Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti)

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo anche le relative risorse economiche.
2. La Giunta regionale elabora ed approva il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti che:
 - a) contiene parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione;
 - b) fissa gli obiettivi di prevenzione;
 - c) valuta l'utilita' degli esempi di misure di cui all'allegato L del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre misure adeguate, in conformita' con il programma nazionale di prevenzione di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2-bis. Il Programma di cui al comma 2 e' integrato nel Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il programma di cui al comma 2, di durata triennale, viene aggiornato annualmente ed ha efficacia vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.
4. [La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantita' dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2.]
5. Tutti i provvedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi regionali a soggetti pubblici o privati devono obbligatoriamente prevedere il criterio della riduzione dei rifiuti al fine di favorire le procedure di ecoaudit.
6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina modalita' e condizioni per l'inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l'utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.

Art. 27

(Rifiuti organici)

1. La Giunta regionale elabora ed approva, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), un "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"; il programma integra il piano regionale di cui all'art. 9.
2. La Giunta regionale, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma regionale di cui al comma 1, prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o di energia, incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti urbani biodegradabili e di quelli assimilabili destinati alla produzione di ammendanti compostati ed alla stabilizzazione, e promuove accordi di filiera per le diverse categorie dei rifiuti, in particolare per gli oli e grassi vegetali ed animali, esausti.
3. I programmi ed i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della relativa comunicazione alla commissione europea.
4. Se in taluni contesti territoriali sono conseguiti obiettivi di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili contenute nei rifiuti urbani tali da garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e norme attuative, puo' essere valutata, in assenza di impianti dedicati al trattamento termico dei rifiuti urbani, l'opportunita' di avvio diretto a discarica della componente residua del rifiuto senza sottoporre lo stesso a specifici pretrattamenti. Tale modalita' e' anche possibile, nelle more dell'istituzione della gestione unitaria del servizio, nel singolo Comune

- che abbia conseguito un obiettivo equivalente di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili.
5. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche per incentivare l'impiego compatibile, **come operazioni di recupero R10 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006** delle frazioni organiche stabilizzate, definendo le specifiche analitiche e le modalita' di impiego delle stesse, in rapporto alle finalita' ed ai livelli di contaminazione stabiliti per i vari siti.
 6. E' vietato lo smaltimento in discarica delle frazioni omogenee dei rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate, di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 6-bis. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 182-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, emana direttive volte a promuovere:
 - a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
 - b) il trattamento dei rifiuti organici;
 - c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

Art. 45

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare domanda all'ente competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 o della normativa vigente di settore, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, con specifico riferimento, a tutti i requisiti e condizioni di cui all'art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, definisce direttive vincolanti che individuano gli elaborati tecnici di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti, l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'approvazione degli stessi, al collaudo funzionale degli impianti, al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ed all'entita' delle prestazioni, garantendo la promozione dell'utilizzazione delle tecnologie piu' perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adegua le schede tecniche relative all'attivita' di controllo periodico su tutte le attivita' di gestione dei rifiuti.
3. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
4. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa statale o regionale, alla domanda e' altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorita' competente ed i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilita' ambientale da parte della competente autorita'.
5. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori; a tal fine l'istruttoria verifica la sussistenza dell'interesse pubblico generale alla realizzazione dell'impianto.
6. L'autorizzazione verifica e garantisce, anche tramite apposite prescrizioni, che l'impianto e' realizzato e l'attivita' svolta nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Se nel corso dell'esame della documentazione si rileva la necessita' di provvedere all'integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte dell'interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.
7. [L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa; il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, i lavori non vengono iniziati e l'impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente:
 - a) entro dodici mesi, per l'inizio dei lavori ed entro ventiquattro mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;
 - b) entro dodici mesi, per l'inizio dei lavori ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.]
8. La localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze.
9. Per la realizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi

- all'autorizzazione rilasciata. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di:
- a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;
 - b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;
 - c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 15%;
 - d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro piano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più.
11. Nei casi di cui al comma 10, alla domanda è allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all'impianto e/o discarica autorizzati.
 12. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, viene data comunicazione alla Regione ovvero alla provincia prima della loro realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito.
 13. Ove l'impianto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.
 14. Le province, per le funzioni delegate relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, si avvalgono dell'ARTA.
 15. L'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto effettuata dalle province determina gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006.
 16. Qualora a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni.

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 36

Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

Art. 2
(Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 1, ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato: "ATO Abruzzo".
2. **Il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui all'articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-provinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006.**
3. La delimitazione e le eventuali modifiche dei sub ambiti territoriali dell'ATO Abruzzo sono comunicate ai comuni dalla struttura regionale competente in materia di rifiuti (di seguito denominata: "Struttura regionale competente").
4. All'interno dell'ATO Abruzzo non possono essere istituite ripartizioni amministrative.
5. Possono essere delimitati e costituiti ATO interregionali tramite accordo di programma tra le Regioni interessate ai sensi dell'articolo 200, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. A tal fine, sentita l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani di seguito denominata AGIR, di cui all'articolo 4, la Giunta regionale può stipulare accordi per ricomprendere comuni di altre Regioni nell'ATO Abruzzo o per l'inserimento di comuni dell'ATO Abruzzo in un ATO limitrofo di altra regione.

Art. 6
(Articolazione organizzativa dell'AGIR)

1. L'AGIR è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnicoamministrative ed operative.
2. Ai fini del comma 1, l'AGIR è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. L'AGIR, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna.
4. Al fine della dotazione del proprio ruolo organico, l'AGIR può utilizzare anche il personale proveniente dai Consorzi pubblici disciolti e costituiti ai sensi della L.R. 74/1988 per la gestione dei rifiuti.
- 4-bis. L'effettiva organizzazione ed operatività dell'articolazione organica di AGIR, definita dalla nomina del Direttore Generale e del Revisore Legale, dovrà essere compiuta entro centocinquanta giorni dall'entrata in**

vigore del presente comma ed è comunicata dal Presidente dell'Assemblea ai Comuni e al Presidente del Consiglio Direttivo, alle Prefetture, al Presidente della Regione ed ai Presidenti delle Province. Trascorso il termine dei centocinquanta giorni, la Regione nomina un commissario ad acta che entro sessanta giorni dalla sua nomina con il supporto del servizio gestione rifiuti regionale provvede a rendere operativa l'AGIR.

Art. 7
(Assemblea)

1. L'Assemblea e' composta da tutti i sindaci o loro delegati dei comuni appartenenti all'ATO Abruzzo. I membri dell'Assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di direzione e coordinamento dei lavori della stessa e un vicepresidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso.
2. L'Assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo statuto.
3. Fino alla costituzione dell'AGIR, l'Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza almeno di 1/3 dei comuni facenti parte dell'ATO Abruzzo e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei comuni dell'ATO Abruzzo.
4. Alle sedute dell'Assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della Struttura regionale competente, nonché i presidenti delle province o loro delegati.
5. Ai componenti dell'Assemblea non e' dovuto alcun compenso, gettone o indennita' per l'esercizio delle funzioni svolte. Agli stessi e' dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

Art. 11
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo nonché quelle delegate dall'Assemblea. Esso e' composto da sette membri che durano in carica tre anni, nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti garantendo la rappresentanza di almeno un comune inferiore a cinquemila abitanti di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali).
2. Il Consiglio direttivo formula proposte ed esprime pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del Direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall'Assemblea, informandone la stessa Assemblea. Propone altresì all'Assemblea la terna di soggetti di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Alle sedute del Consiglio direttivo e' invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.
5. I membri del Consiglio direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dello stesso e un vice presidente che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso.
- 5-bis. In caso di assenza o decadenza contemporanea del presidente e del vice presidente del Consiglio direttivo, le relative competenze, nelle more del reintegro degli stessi da parte dell'assemblea dei sindaci, sono svolte dal componente del Consiglio direttivo che rappresenta il comune con il maggiore numero di abitanti.
6. Ai componenti del Consiglio direttivo non e' dovuto alcun compenso, gettone o indennita' per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi e' dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa vigente.

Art. 17
(Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4.
2. Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della L.R. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente i centoventi giorni e in caso di mancata costituzione dell'AGIR, le funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal Commissario Unico Straordinario di cui all'articolo 3.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Entro i sei mesi successivi alla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR, i Presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi comprensoriali, di cui al comma 2, effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali recante:
 - a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;

- b) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
 - c) il bilancio;
 - d) i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture;
 - e) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.
- 4-bis. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti forniscono ad AGIR una relazione annuale con tutti i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto. Forniscono altresì, entro trenta giorni dalla richiesta di AGIR, i dati di tipo tecnico ed economico. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, è applicata, da parte di AGIR, la sanzione per la mancata fornitura delle informazioni di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 45/2007 e s.m.i..**
- 4-ter. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.**
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali e' effettuata da un commissario ad acta all'uopo nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 6. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà' degli enti locali già' esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio, ai sensi dell'articolo 202, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nonché' nei limiti e secondo le modalità' previste dalle rispettive convenzioni di affidamento, tenendo conto degli oneri di ammortamento dei mutui accessi dagli enti locali e in ogni caso nel rispetto del codice civile.
 7. Il trasferimento del personale e' disposto ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006 e nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, a cui si applica la normativa sugli enti locali relativa alla mobilità' e quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile.
 8. Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarità' e' diversa dagli enti locali non sono ricompresi nell'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L'AGIR, su proposta del Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e le disponibilità' delle potenzialità' e capacità' necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilità' di ulteriore conferimento delle tariffe.
 9. L'AGIR, ovvero nelle more della relativa costituzione, il Commissario Unico Straordinario, o la Giunta regionale nelle more della relativa nomina, sentita la struttura regionale competente, in caso di criticità' riferite alla disponibilità' delle potenzialità' e capacità' necessarie a soddisfare a livello regionale le esigenze di conferimento di cui alla programmazione di settore vigente, può' individuare gli impianti di titolarità' di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento in relazione ai quali deve essere garantito ai gestori esistenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani l'accesso secondo le modalità' indicate al comma 7.
 10. L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale, avviene secondo ambiti o bacini territoriali ottimali definiti dal PdA di cui all'articolo 15.
 11. Per far fronte a situazioni di necessità' ed urgenza, il Presidente della Giunta regionale per il tramite della Struttura regionale competente può' altresì' provvedere ai sensi dell'articolo 202, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in danno dello stesso, alla realizzazione di impianti previsti nella programmazione di settore.
 12. Ferma restando la possibilità' per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8.11.1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione operativa dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006. I gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali restano titolari e responsabili delle attività' connesse all'effettuazione del servizio.
 13. Trascorsi **Dopo la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.** dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 e' fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
 14. Trascorsi **Dopo la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 4-bis, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti.** Restano salve le procedure di affidamento del servizio da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato pubblicato dall'Ente almeno sessanta giorni prima della suddetta comunicazione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 204 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla data di insediamento

dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 e' fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 39/3 del 1° dicembre 2020 "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti" sono i seguenti:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 42

La proprieta' e' pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita'.

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 262

Approvazione del testo del Codice civile.

Art. 832

(Contenuto del diritto)

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 327

Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.

Art. 1164

(Inosservanza di norme sui beni pubblici)

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.

LEGGE 8 LUGLIO 1986, N. 349

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158

Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Art. 7

(Agevolazioni e coefficienti di riduzione)

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
3. L'ente locale puo' elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

LEGGE 28 DICEMBRE 1995, N. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 3

(OMISSIS)

27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito e' destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con prioritita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

(OMISSIS)

30. Il tributo e' versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla regione in cui e' ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantita' complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalita' di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione, nonche' le modalita' di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilita' asservita. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito al 31 luglio 1996.

(OMISSIS)

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Norme in materia ambientale.

Art. 6

(Oggetto della disciplina)

(OMISSIS)

6. La verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata per:
 - a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
 - b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;

- c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;
 - d) i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
7. La VIA è effettuata per:
- a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;
 - b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
 - c) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
 - d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
 - e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
 - f) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

(OMISSIS)

9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

(OMISSIS)

Art. 7-bis

(Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)

1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.
- 2-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.
- 2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

- 2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto.
 4. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8.
 5. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.
 6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.
 7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis.
 8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.
 - 8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234.
 9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo:
 - a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
 - b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
 - c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
 - d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
 - e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.
 10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Art. 183
(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

(OMISSIS)

 - m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

(OMISSIS)

 - cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche

ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell' articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

(OMISSIS)

qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

(OMISSIS)

Art. 200

(Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:
 - a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
 - c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
 - d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
 - e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
 - f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.
3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.
4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.
6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.
7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art. 195.

Art. 204

(Gestioni esistenti)

1. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.
2. In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, entro nove mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.
3. Qualora l'Autorità d'ambito non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i poteri sostitutivi, nominando un commissario «ad acta» che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali. Qualora il commissario regionale non provveda nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.
4. Alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

Art. 205

(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
- almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
 - almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
 - almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
- 1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:
- le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all' articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
 - la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
 - la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.
- 1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.
2. *[COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, COMMA 28-TER, D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4]*
3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.
- 3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

- 3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
- 3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
- 3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

- 3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.
- 3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
- 3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.
- 6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero.
- 6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si può derogare nel caso di raccolta congiunta di più materiali purché ciò sia economicamente sostenibile e non pregiudichi la possibilità che siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante la raccolta differenziata delle singole frazioni.
- 6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.
- 6-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

Art. 208

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)

(OMISSIS)

- 19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

(OMISSIS)

Art. 242

(Procedure operative ed amministrative)

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei

- successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.
 4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
 5. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:
 - a) i parametri da sottoporre a controllo;
 - b) la frequenza e la durata del monitoraggio.
 6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rivelino il superamento di una o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.
 7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al primo periodo, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione

- regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.
8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.
 9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente. Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.
 10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.
 11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.
 12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.
 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.
 - 13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4.

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Art. 1

(OMISSIS)

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

(OMISSIS)

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

(OMISSIS)

LEGGE 19 AGOSTO 2016, N. 166

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Art. 2

(Definizioni)

1. Al fine della presente legge si intendono per:

- a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
- b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117;
- c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;
- d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;
- e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;
- f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;
- g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati;
- g-bis) «medicinali destinati alla donazione»: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili, tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità all'utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia; (4)
- g-ter) «soggetti donatori del farmaco»: le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, come individuate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le imprese titolari di AIC, i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori; (4)
- g-quater) «articoli di medicazione»: gli articoli di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; (4)
- g-quinquies) «altri prodotti»: i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e).

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006, N. 17

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Art. 15

Fondo ambientale

1. Il gettito del tributo è iscritto nel Cap. 11690 (U.P.B. 01.01.002) denominato: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - art. 3, comma 24, legge 549/1995, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
2. Una quota del 10% del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia, situati nel territorio di ciascuna Provincia ed iscritto nel Cap. 291531 (UPB 05.01.011) denominato: Quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 549/1995 da destinare alle Province, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati dall'art. 57, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), il 35% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato alle Province, ai sensi del comma 2, è iscritto sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
 - a) capitolo 292210 - UPB 05.02.010 ridenominato: "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale";
 - b) capitolo 291410 - U.P.B. 05.01.011 denominato: "Fondo regionale di parte corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale".
- 3-bis. Gli stanziamenti di cui al capitolo 292210 - UPB 05.02.010 e al capitolo 291410 - UPB 05.01.011 sono determinati ed iscritti dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), ed impegnati previo accertamento della relativa entrata.
4. A titolo di concorso nelle spese della delega, previste dalla presente legge, la Regione riconosce alle Province una quota pari al 5% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Un ulteriore 10% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2, 3 e 4, è destinato alle Province, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla L.R. 45/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti). Il riparto di dette quote è disposto dal dirigente della struttura regionale competente in materia tributaria, sulla base dei criteri di cui al comma 2.
6. La struttura regionale competente in materia tributaria può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della Provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell'anno precedente.
7. Le entrate, derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci, per essere destinate all'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo ambientale, di cui all'art. 20 del decreto.

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 41

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 12

Procedure per l'acquisizione del parere

1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.
2. Il parere di cui al comma 2 dell'articolo 10 e' richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale.
3. Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.
4. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell'articolo 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell'articolo 10.
5. Il Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilita' di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 4.
6. Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.
7. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale puo' procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2007, N. 45

Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Art. 11

(Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita con L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale che provvede alla sua approvazione; con lo stesso procedimento si provvede, almeno ogni tre anni, all'aggiornamento del piano regionale.
2. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione di cui all'art. 9, con i termini ridotti della meta'.
3. Le prescrizioni normative e le previsioni contenute nel piano regionale hanno carattere vincolante per i PdA, gli Enti pubblici e loro Societa' nonche' per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici ed i soggetti privati interessati.
4. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validita' senza limiti di tempo, fino a quando non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.
- 4-bis. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto del termine fissato dal comma 8 dell'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' adeguato con legge regionale.

Art. 28

(Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa)

1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi del D.Lgs 152/2006, la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d'intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti.
2. Ai fini del comma 1, gli accordi volontari possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente e contengono, per ciascun tipo di attivita', le norme generali che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni alle quali l'attivita' di recupero e' dispensata dall'autorizzazione. Gli accordi fissano le modalita' e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per il controllo delle caratteristiche degli stessi nonche' le modalita' per assicurare in ogni caso la loro tracciabilita' fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.
3. Gli accordi di cui al comma 1, soddisfano almeno i seguenti requisiti:
 - a) avere forza vincolante;
 - b) definire la durata temporale di validita';
 - c) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche' le modalita' per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;
 - d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei risultati conseguiti;
 - e) essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. La Giunta regionale stipula appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS).
5. Le AdA, per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonche' per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuovono accordi volontari con i soggetti gestori e con altri soggetti, pubblici e privati, di riconosciuta esperienza.

Art. 57

Fondo ambientale

1. Il Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, di cui all'art. 15 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17, e' alimentato, oltre che dalle risorse ivi previste, da:
 - a) somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;
 - b) somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 64;
 - d) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all'art. 28 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Fondo regionale di cui al comma 1, e' destinato ai seguenti interventi:
 - a) iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente;

- b) realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, nel rispetto delle previsioni e prioritari contenute nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;
 - c) azioni per il recupero ambientale delle aree degradate;
 - d) realizzazione di iniziative finalizzate all'attuazione della L.R. 3 aprile 1995, n. 27, ivi compresa l'erogazione di contributi agli Enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica;
 - e) attuazione di programmi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e di programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero;
 - f) azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale;
 - g) iniziative di studio e di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati all'attività di pianificazione in campo ambientale;
 - h) iniziative intese all'attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati.
3. L'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 1, e' disposto dalla Giunta regionale, nel rispetto delle destinazioni vincolate dalle disposizioni statali e regionali.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale 35025 - U.P.B. 03.05.002 denominato: "Entrate derivanti da sanzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti" e alimentano il correlato capitolo di spesa 291530 - U.P.B. 05.01.011 denominato: "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione degli inquinamenti e per risanamento ambientale".
5. Gli impegni di spesa sul citato capitolo 291530 possono essere assunti solo previo accertamento della relativa entrata iscritta sul predetto capitolo 35025.

Art. 64
(Sanzioni)

1. Chiunque viola i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 7, dall'articolo 6, commi 5, 5-bis e 5-ter, dall'articolo 23, commi 1, 2, 9, 10 e 11, dall'articolo 24, comma 6-bis, dall'articolo 27, comma 6, dall'articolo 34, comma 1, dall'articolo 39, comma 4, dall'articolo 43, comma 3 e dall'articolo 60, comma 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 10.329,00; chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all'articolo 56, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 620,00.
- 1-bis. Per le violazioni delle prescrizioni e delle direttive riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e speciali, di cui agli articoli 22 e 59 e al Titolo V, sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da euro 2.582,00 a euro 10.329,00.
2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative e' di competenza della provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, secondo le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del decreto e della presente legge, sono devoluti alle province, fatti salvi i proventi delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che sono devoluti ai comuni e quelli del successivo comma 5, che sono devoluti alla Regione.
4. Le province destinano le somme introitate per le seguenti finalita':
- a) per l'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale;
 - b) ai comuni, per le attività di riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti;
 - c) per il completamento del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.
5. Alla Regione, in attuazione della presente legge, sono devoluti i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per il non rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7, [*PAROLE SOPPRESSE DALL'ART. 19, COMMA 4, L.R. 21 OTTOBRE 2013, N. 36*] e art. 7, comma 13, che confluiscono in un apposito capitolo del bilancio.
6. I tributi di cui alla L.R. 16 giugno 2006, n. 17 sono aumentati nella misura del 20%, qualora:
- a) non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell'AdA di cui all'art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 23, comma 4; l'AdA ripartisce la somma complessiva derivante dall'aumento sui comuni del proprio territorio, in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi;
 - b) vengono conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente alla data stabilita dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs 36/03 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le deroghe o proroghe previste dalle norme statali e da provvedimenti regionali di cui all'art. 52.
7. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge, sono esclusi, previa diffida ad adempiere entro un determinato periodo, dai finanziamenti regionali di settore.
- 7-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozza le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00.
- 7-ter. Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

- 7-quater. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che non rispettano le modalita' di conferimento dei suddetti rifiuti previste dagli appositi regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00. I Comuni irrogano le sanzioni e riscuotono i proventi.
- 7-quinquies. Per incentivare il riciclo dei rifiuti urbani, la Giunta regionale prevede per i Comuni un sistema di premialita' e di penalizzazioni basato sui seguenti criteri di efficienza dei servizi:
- a) prevenzione e minore produzione dei rifiuti;
 - b) livelli quantitativi e qualitativi delle raccolte differenziate;
 - c) minor conferimento in discarica dei rifiuti;
 - d) qualita' ed economicita' dei servizi erogati.

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 36

Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

Art. 15

(Piano d'ambito)

1. Il PdA delimita, ai fini gestionali, i sub ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio.
2. Il PdA costituisce, in attuazione della pianificazione regionale secondo i contenuti previsti dall'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, lo strumento per il governo delle attivita' di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario.
3. Il PdA contiene in particolare:
 - a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione delle eventuali criticita' del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - b) l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale per l'affidamento dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell'autosufficienza nello stesso, indicando i tempi di realizzazione;
 - c) la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale della rete degli impianti e dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti;
 - d) la ricognizione degli impianti esistenti di titolarita' di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, definendone la disponibilita' delle potenzialita' e capacita' necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento secondo tariffe di conferimento, regolate e predeterminate;
 - e) la ricognizione dei contratti in essere e la loro armonizzazione con la proposta di PdA.
4. Il PdA e' depositato nei venti giorni successivi all'adozione da parte dell'AGIR presso le sedi delle Province e dei comuni dell'ATO Abruzzo.
5. Dell'adozione del PdA e' data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.
6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 4, il PdA e' trasmesso alla Regione, specificando le eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, ne verifica la conformita' al Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR).
7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformita' ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Giunta regionale, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.
8. In caso di mancata conformita', la Struttura regionale competente convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, alla quale partecipano i rappresentanti della Giunta regionale e dell'AGIR per apportare le necessarie modifiche.
9. Il PdA approvato dall'AGIR e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
10. Il PdA e' sottoposto a verifiche ed adeguamenti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessita' di essere sottoposte alla verifica di conformita'.
11. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti e i soggetti interessati. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.
12. Le disposizioni contenute nel PdA restano efficaci e sono valide sino all'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento dello stesso.
13. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2016, N. 4
Lotta agli sprechi alimentari.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2015 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per il biennio 2016-2017 gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimati in euro 50.000,00 per ciascun anno e trovano copertura nell'ambito dell'apposito stanziamento dell'U.P.B. 13.01.005 capitolo di spesa di nuova istituzione, denominato "Interventi per il contrasto allo spreco alimentare" del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 annualmente iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 118/2011.
3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Valerio
Taddei

Firmato
digitalmente da
Valerio Taddei
Data: 2020.12.30
09:03:46 +01'00'



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it